

COMUNE DI FURORE
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 29 settembre 2009

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Nomina delle commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale, in conformità all'articolo 12 dello statuto comunale, può istituire le commissioni permanenti con deliberazione adottata, di norma, nell'adunanza successiva alla prima seduta dopo la consultazione elettorale, a maggioranza assoluta dei propri membri. Le commissioni sono composte da 3 membri aventi la funzione di consigliere comunale. I componenti sono eletti dal Consiglio comunale con criterio proporzionale e con voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alle minoranze la presenza, in ogni commissione, di 1 consigliere.

Art. 2

Funzionamento delle Commissioni

Il sindaco convoca la prima seduta di ogni commissione entro 20 giorni dalla data di esecutività della delibera di costituzione.

Ciascuna commissione, con la presidenza provvisoria del commissario più anziano di età, elegge nella prima seduta e nel proprio seno, il presidente, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il presidente comunica per iscritto al sindaco la propria nomina. Il sindaco e gli assessori non possono presiedere le commissioni permanenti.

Le riunioni delle commissioni sono valide allorché ad esse siano presenti la maggioranza dei componenti delle commissioni medesime.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione; in tal caso la seduta dovrà essere convocata in luogo accessibile al pubblico. Della convocazione in seduta pubblica dovrà essere dato avviso affisso all'albo pretorio. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune ovvero quando il presidente ne ravvisi la necessità in relazione all'oggetto della discussione.

Per ogni commissione viene tenuto apposito registro nel quale vengono trascritti i verbali delle riunioni. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un dipendente comunale. In caso di impossibilità, le relative funzioni possono essere svolte da un componente della commissione nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale è sottoscritto da tutti i presenti.

Le commissioni sono convocate, anche in via informale, dal presidente che fissa di volta in volta la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Della convocazione deve essere avvisato il sindaco. Ogni membro può proporre al presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La commissione rimette al Consiglio comunale una relazione su ogni questione esaminata. Le proposte di deliberazione vengono rimesse al sindaco il quale le trasmette al segretario per la successiva istruttoria.

Per la partecipazione alle commissioni non è stabilito alcun compenso o indennità.

Art. 3

Partecipazione del sindaco, degli assessori e di altri soggetti.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, il segretario comunale, i funzionari, il difensore civico, il revisore dei conti nonché rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, culturali e di altri Enti, per l'esame di specifici argomenti.

Il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Art. 4

L'Audizione

Le commissioni consiliari permanenti possono invitare in audizione i rappresentanti di enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche, professionali, che sono interessati all'argomento trattato.

Possono, altresì, essere chiamati in audizione singoli cittadini quando la commissione ritenga di acquisire un loro parere sull'argomento oggetto di esame.

L'audizione non attribuisce diritto di voto.

Nel caso di audizioni plurime la commissione terrà conto delle indicazioni dei commissari di minoranza.

Art. 5

L'esibizione di atti e documenti

Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, informazioni, dati ed atti, depositati nell'archivio comunale, salvo i casi in cui il divieto di accesso è escluso dalle vigenti normative.

Art. 6

Organizzazione del lavoro delle commissioni

Nell'ambito delle proprie competenze le Commissioni sono libere nell'organizzare il proprio lavoro, che comprende l'indagine e la ricerca, lo studio, il coordinamento e la formulazione della proposta.

Su ogni questione relativa all'organizzazione e al funzionamento le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

Art. 7

Commissioni consiliari temporanee

Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.12 dello statuto comunale, può istituire commissioni temporanee.

Tali commissioni, in particolare, sono costituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Le commissioni temporanee hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

Art. 8

Costituzione e nomina delle commissioni consiliari temporanee

Le commissioni sono composte da 3 membri aventi la funzione di consigliere comunale.

I componenti sono eletti dal Consiglio comunale con criterio proporzionale e voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alle minoranze la presenza in ogni commissione di 1 consigliere.

Nella deliberazione consiliare di istituzione, devono essere previsti:

- a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
- b) il termine per la presentazione di una relazione al Consiglio comunale;
- c) la previsione, eventuale, di partecipazione ai lavori della commissione di persone estranee, purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare. Tale partecipazione esterna equivale ad audizione e non dà diritto di voto.
- d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione al sindaco della relazione conclusiva.

Art. 9

Scioglimento della commissione e proroga

La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine previsto dall'articolo precedente, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico. In quest'ultima ipotesi sono validi gli atti già compiuti.

Art. 10

Funzionamento delle commissioni temporanee

Quanto al funzionamento delle commissioni temporanee, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-5 e 6, del presente regolamento.

CAPO III

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

Art. 11

Istituzione delle Commissioni

Le commissioni di controllo e garanzia sono costituite dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta del sindaco, della Giunta, del revisore dei conti, del difensore civico o di almeno 1/5 dei consiglieri. Le commissioni sono composte da 3 membri aventi la funzione di consigliere comunale.

I componenti sono eletti con criterio proporzionale e voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare alla minoranza la presenza di 1 consigliere. La presidenza di tali commissioni spetta al membro nominato dalla minoranza.

Possono far parte della commissione solo consiglieri comunali.

Le commissioni svolgono indagini sull'attività amministrativa dell'ente e sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la commissione, definisce:

- a) l'oggetto e l'ambito dell'indagine;
- b) il termine per la presentazione di una relazione al Consiglio comunale.

La commissione, entro il termine stabilito con la deliberazione costitutiva, deve presentare al Consiglio comunale una relazione sulle indagini svolte.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta, se necessario, i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli altri organi politici o di gestione i propri orientamenti in merito agli eventuali provvedimenti da adottare.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 12

Funzionamento delle commissioni di indagine

Quanto al funzionamento delle commissioni di indagine si applicano le disposizioni degli art. 2-5-6 e 9 in quanto compatibili con la natura e i compiti delle commissioni.

Le sedute delle commissioni di indagine non sono pubbliche ed il registro ha natura di documento riservato. La relazione finale è rimessa al Consiglio comunale.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, del revisore del conto, dei dipendenti del Comune o di enti istituzionali, aziende dipendenti.

Gli amministratori e i dipendenti del comune o di enti, istituzioni e aziende dipendenti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e documenti di cui siano in possesso per ragioni di ufficio.

I commissari sono tenuti al vincolo del segreto.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.86, comma 5, del vigente statuto comunale, entra in vigore decorsi quindici giorni della sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.